



Ordinanza del Presidente n. 08 del 27/08/2011

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26/11/2010, convertito con modificazioni nella legge 24/01/2011, n 1, per il conferimento dei rifiuti presso le discariche di SanTammaro (CE) e Savignano Irpino (AV) e presso gli STIR di Pianodardine (AV), Casalduni (BN) e S. Maria Capua Vetere (CE).

Giunta Regionale della Campania

PREMESSO che

- a. l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n. 1, dispone che, nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3, con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali;

RILEVATO che

- a. con sentenza n. 04915/2011 del 12/05/2011 il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla natura del rifiuto proveniente dalle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti urbani, (CER. 191212), stabilizzato presso appositi impianti, in Regioni diverse da quelle di produzione, affermando la natura dello stesso quale rifiuto urbano da cui consegue l'assoggettabilità al divieto di cui all'art. 182 del D. Lgs n. 152/2006;
- b. anche in ragione del contrasto di pronunzie giurisprudenziali in merito alla natura del predetto rifiuto (TAR Toscana, sent. n. 917 del 18.05.2011), con note n. 7660/UDCP/Gab./VC2, 7983 UDCP/Gab./VC2 e n. 8608, rispettivamente in data 9,16 e 24 giugno 2011, in considerazione della elevata situazione di criticità in atto nella Regione Campania è stata rappresentata al Governo la necessità dell'adozione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 184, comma 3, lettera g);
- c. con D.L. 1/7/2011, n. 94, art. 1 comma 1, è stato stabilito che, *“in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di trito vagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. È comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione”*,
- d. al fine di rendere operativa la disposizione legislativa di cui al citato art. 1 comma 1, con note: n. 4452, in data 1.7.2011 diretta alla Regione Emilia Romagna; n. 4461 dell'1.7.2011, diretta al Friuli Venezia Giulia; n. 4466 del 2.7.2011, diretta alla regione Liguria; n. 4453 dell'1.7.2011, diretta alla regione Lombardia, n. 4459 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Marche; n. 4458 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Puglia; n. 4465 del 2.7.2011, diretta alla Regione Sicilia; n. 4460 dell'1/7/2011, diretta alla Regione Toscana, la Regione Campania ha richiesto il nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale SAPNA, dei rifiuti trito vagliati prodotti dagli impianti STIR della Provincia di Napoli e con note: n. 4454 dell'1.7.2011, diretta alla regione Veneto, e 4456, diretta alla regione Emilia Romagna e n. 4455, diretta alla Regione Puglia, la regione Campania ha richiesto il medesimo nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale Ecoambiente Salerno, dei rifiuti trito vagliati prodotti dall'impianto STIR di Battipaglia;

Giunta Regionale della Campania

- e. il Consiglio di Stato, nel ricorso presentato avverso la citata sentenza del T.A.R. Lazio, nel quale anche la regione Campania, non convenuta nel giudizio di primo grado, ha proposto appello incidentale, con Ordinanza n. 3073/2011, depositata in data 18/07/2011, ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata;
- f. con proprie direttive n. 8609 del 24/06/2011, n. 9053 del 4/7/2011, n. 9443 del 08/07/2011 e n. 10047 del 19.7.2011, inviate ai Presidenti e ai Sindaci delle province di Napoli e Salerno, in considerazione delle criticità insorte nella gestione del ciclo dei rifiuti, cui è conseguita la giacenza degli stessi lungo le strade urbane, si è provveduto a invitare le predette Autorità ad assumere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, previste dalla vigente normativa statale e regionale, ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente l'individuazione dei siti e il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento, nonché, i Sindaci, nella funzione di Autorità Sanitaria Locale, a disporre gli interventi operativi a tutela della salute pubblica;
- g. con propria ordinanza n. 2 del 9 luglio 2011, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del suindicato D.L. n. 196/2010, per le motivazioni nella stessa dettagliatamente precisate, è stato disposto il conferimento, fino alle ore 24 del 25 luglio 2011, di quantitativi di frazione umida tritovagliata prodotta dagli STIR delle Province di Napoli e di Salerno presso gli impianti di discarica delle Province di Avellino, Benevento e Caserta, fermi restando i conferimenti della provincia di Napoli presso gli impianti STIR delle suindicate province, ai sensi degli accordi in essere con i rispettivi Presidenti;
- h. analoghe misure sono state adottate con ordinanza 3 del 14/07/2011, e provvedimento di integrazione n. 4 del 15/07/2011 valida fino alle ore 24 del 25/07/2011 e con la successiva ordinanza n. 5 del 30/07/2011, valida fino al 9/8/2011;
- i. con decreti n. 2948/2011 e 2949/2011 il TAR Lazio, nel respingere le istanze di misure cautelari provvisorie richieste dalle Amministrazioni Provinciali di Avellino e Caserta nei ricorsi avverso l'ordinanza n. 5, ha fissato la trattazione collegiale delle istanze cautelari alla camera di consiglio del 31 agosto del 2011, prescrivendo che prima dell'udienza, la Amministrazione regionale, a sostegno dell'inidoneità delle discariche di Terzigno e Chiaiano a ricevere rifiuti, integri con precise attestazioni espresse dall'organo amministrativo competente la assunta inidoneità delle discariche predette, nonché indichi e documenti esaustivamente le iniziative in atto dell'Amministrazione regionale, al fine di addivenire ad una gestione dei rifiuti nelle menzionate Province che sia improntata a criteri di ordinarietà;
- j. con propria ordinanza n. 7 del 12/08/2011, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 196/2010, è stato nuovamente disposto il conferimento, fino alle ore 24 del 22/08/2011, di quantitativi di frazione umida tritovagliata prodotta dagli STIR delle Province di Napoli e di Salerno presso gli impianti di discarica delle Province di Avellino e Caserta, fermi restando i conferimenti della provincia di Napoli presso gli impianti STIR delle province di Avellino, Benevento e Caserta, ai sensi degli accordi in essere;
- k. con decreti n. 3031/2011 e 3030/2011 il TAR Lazio, nel respingere le istanze di misure cautelari provvisorie richieste dalle Amministrazioni Provinciali di Avellino e Caserta nei ricorsi avverso l'ordinanza n. 7, ha fissato la trattazione collegiale delle istanze cautelari alla camera di consiglio del 14/09/2011, prescrivendo alla Regione Campania di effettuare, al fine della produzione in giudizio, anche a mezzo delle competenti autorità amministrative, i necessari accertamenti

Giunta Regionale della Campania

comprovanti l'effettiva volumetria disponibile nella discarica di Savignano Irpino con riferimento alla data in cui è stato emesso il provvedimento impugnato ed al periodo di efficacia dello stesso;

DATO ATTO che

- a. a tutt'oggi, risultano conclusi solo tre accordi con le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Liguria.
- b. l'accordo con la Toscana prevede il trasferimento di 330 Tonn. /giorno per 10.000 tonnellate fino al 31.12.2011;
- c. l'accordo con Emilia Romagna prevede un trasferimento di 80 tonn./giorno per la prima settimana e a regime di 200 tonn./giorno per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate da conferire entro 90 giorni a partire dall' 8.7.2001;
- d. la Regione Liguria, dopo aver accolto 1.000 tonn. "*una tantum*", ha sottoscritto un ulteriore accordo per il conferimento di 300 ton/die per complessive 2.500 ton da conferire entro il 31.12.2011;
- e. il Presidente di quest'ultima con nota n. 11459 dell'11 agosto 2011 ha anche confermato la disponibilità allo smaltimento dei rifiuti organici stabilizzati presso l'Azienda multiservizi ed igiene urbana di Genova;
- f. le Regioni Lombardia, Marche e Veneto hanno comunicato di non concedere il nulla-osta;
- g. la Regione Puglia, con nota n. 474 del 19/07/2011, con riferimento alla citata Ordinanza n. 3073/2011, ha comunicato di ritenere preclusa ogni possibilità di smaltimento presso le discariche del territorio pugliese di rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli STIR della Regione Campania, in ragione del vigente art. 1, comma 1 del D.L. n. 94/2011, laddove prevede la necessità del propedeutico nulla-osta;
- h. le altre Regioni interpellate non hanno comunicato l'eventuale rilascio del nulla osta al trasferimento della FUT prodotta dagli STIR della Regione Campania, ai sensi del citato D.L. n. 94/2011;
- i. gli accordi in essere, rispettivamente con le province di Avellino, Benevento e Caserta prevedono il conferimento di quantitativi di rifiuti prodotti nella provincia di Napoli presso gli impianti S.T.I.R. delle suindicate province;

DATO ATTO, altresì, che

- a. la società provinciale SAMTE con nota n. 2686 del 12.8.2011 ha reiterato la segnalazione di difficoltà in cui versa il ciclo dei rifiuti della provincia di Benevento a causa della ridotta capacità ricettiva della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, limitata, a tale data, a solo 4700 ton;
- b. l'Amministrazione Provinciale di Avellino con nota n. 11012 del 3 agosto 2011 ha richiesto provvedimenti volti a garantire lo smaltimento dei propri rifiuti, nonché della F.U.T. rinveniente dal trattamento meccanico biologico eseguito presso lo STIR di Pianodardine, in ambito sovra provinciale, in quanto per effetto delle ordinanze n. 2,3 e 5, di cui in premessa, è prevedibile l'esaurimento della capacità residua della discarica di Savignano Irpino, prima dell'allestimento della IV vasca, per la cui realizzazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 22/06/2011, si è provveduto a nominare il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 196/2010;
- c. l'Amministrazione Provinciale di Avellino con nota n. 54906 del 24/08/2011, a firma del Settore Ambiente, ha, altresì, evidenziato, per effetto dei quantitativi di rifiuti conferiti presso la discarica di Savignano Irpino con le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 2, 3, 5 e 7 (sopra citate) l'impossibilità di ricevere presso la suddetta discarica il rifiuto proveniente

Giunta Regionale della Campania

dallo STIR di Pianodardine riferito alla c.d. “quota di solidarietà” di cui all’Accordo sottoscritto il 04/01 u.s. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponendo la sospensione del conferimento presso il suindicato STIR di rifiuti provenienti da altre province di cui al citato accordo;

- d. la società Irpiniambiente, con nota n. 9080 del 24/08/2011 ha comunicato alla Società SAP.Na che a far data dal 25/08 sarebbero stati, in conseguenza sospesi i conferimenti di rifiuti provenienti da altre province presso lo STIR di Avellino;
- e. il Dipartimento provinciale di Avellino dell’ARPAC, con note 7791 del 10/08, e 7873 del 11/08/2011, a riscontro delle richieste di sopralluoghi avanzate dall’Area Generale di Coordinamento 21 –Programmazione e gestione rifiuti-, ha comunicato che, nonostante dai dati di progetto e dalle quantità di rifiuti conferiti, la discarica non presenterebbe volumetrie disponibili, da un esame visivo dello stato dei luoghi il lotto III, ove attualmente vengono abbancati i rifiuti, presenta aree depresse corrispondenti a volumetrie residue;
- f. In data 23/08/2011 l’ARPAC di Avellino, su richiesta dell’A.G.C. 21, inviava una ulteriore relazione di sopralluogo sulla discarica di Savignano Irpino (AV) in cui ribadiva quanto espresso nella nota dell’11/08/2011 rappresentando che: “per una precisa definizione delle volumetrie residue disponibili c’è la necessità di effettuare da parte dell’ente gestore dell’impianto un rilievo plano-altimetrico al fine di determinare sia le quote effettivamente raggiunte dai rifiuti abbancati in tutti i lotti, per il rispetto dei limiti progettuali, sia la quantificazione di eventuali volumetrie disponibili”;

RILEVATO che

- a. per ottemperare ai decreti del TAR Lazio inerenti l’Ordinanza 5/2011, di cui al punto i) del PREMesso, gli uffici regionali con nota n.0615759 del 5.8.2011 hanno inviato una richiesta di informazioni alle Amministrazioni provinciali di Napoli e Salerno ed alle rispettive Società provinciali convocando contestualmente una riunione tenutasi il 9/8/2011, all’esito della quale è, tra l’altro, risultato che, permane la situazione di non autosufficienza nei territori delle predette province per i motivi di seguito sintetizzati:
 - 1. come rappresentato dai responsabili della Provincia di Salerno - che non ha discariche attive - la discarica in loc. Macchia Soprana – Comune di Serre, benché risultino completati i lavori preliminari per il conferimento di ulteriori 100.000 tonn circa, non può allo stato essere riaperta, in quanto, come confermato dai rappresentanti del Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno, non sono ancora concluse le indagini in corso da parte della predetta Agenzia, richieste dal Ministero dell’Ambiente, per la verifica del potenziale inquinamento dell’area. Sulla medesima discarica risulta avviato ulteriore accertamento a cura della Procura della Repubblica di Salerno con nomina di consulente tecnico, cui l’A.R.P.A.C. sta fornendo ulteriore supporto;
 - 2. come rappresentato dai responsabili della provincia di Napoli:
 - permangono le condizioni di criticità sul territorio provinciale, tant’è che con ordinanze nn. 559 e 560 del 4/08/2011 e 561 del 05/08/2011 emanate ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 il Presidente della Provincia ha prorogato le precedenti ordinanze nn. 410 , 411 e 412 del 18/06/2011, per autorizzare lo stoccaggio di FUT ed RSU presso la ditta Italambiente ad Acerra, di RSU presso la ditta Energia di Caivano e lo stoccaggio di FST (Frazione Secca Tritovagliata) presso la località Pantano piazzola n.2 di Acerra, quest’ultima già oggetto di proroga ad incremento della precedente ordinanza n. 503 del 18/07/2011. Attualmente

Giunta Regionale della Campania

quindi, al fine di evitare il permanere di giacenza di rifiuti nelle strade, di liberare gli STIR dalle frazioni prodotte e non conferibili presso gli impianti di smaltimento o presso il termovalorizzatore di Acerra, sono stati autorizzati stoccaggi di FST per 26.000 tonnellate, RSU per 8.000 tonnellate e FUT per complessive 3.500 tonnellate. La evacuazione di detti rifiuti è stata fissata entro il 20/09/2011;

- permane l'impossibilità di conferire a pieno regime la FUT prodotta dagli STIR non evacuabile del tutto, nonostante gli accordi interregionali esistenti, per cui è stato ribadito il permanere della situazione di criticità anche a causa della limitata capacità residuale delle discariche di Chiaiano e Terzigno;
 - presso la discarica di Chiaiano sono in corso verifiche tecniche disposte dal Tribunale di Napoli, che ha disposto il sequestro di una porzione dell'invaso, rendendo impossibile sia l'utilizzo dei volumi dell'area sequestrata che l'accesso ad altre aree, tra l'altro non ancora coltivabili;
 - per quanto attiene alla discarica di Terzigno, la coltivazione ormai sommitale, rende inaccessibile ai mezzi di trasporto della FUT (semi rimorchi) le minime aree residue, né è praticabile qualsiasi operazione di trasbordo in sito. Per quanto sopra, presso la discarica di Chiaiano i conferimenti non possono superare le 50-60 tonnellate giorno, mentre a Terzigno, a fronte di una disponibilità residua di circa 28.000 tonnellate di RSU, non è comunque possibile, per le suindicate ragioni tecniche il conferimento di FUT;
- 3. i rappresentanti dell'A.R.P.A.C. hanno confermato che le capacità residue delle due discariche sono quelle indicate dai rappresentanti delle province di Napoli, alla stregua anche del sopralluogo effettuato in data 8.8.2011;
- 4. il responsabile della società provinciale SAPNA ha rappresentato che, attualmente, in forza degli accordi interregionali, tra l'altro prossimi alla scadenza, conferisce 250 tonnellate/die di RSU presso la discarica di Scarpino (GE), 150 tonnellate-die di FUT presso l'impianto di compostaggio sito in Emilia Romagna e 250 tonnellate-die di FUT presso impianti in Toscana. Atteso che la lavorazione media giornaliera degli STIR della Provincia di Napoli è pari a 2500 tonnellate/die di RSU, ne deriva la necessità di evacuare al netto dei conferimenti extraregionali sopra citati, ulteriori 600 tonnellate/die di FUT. Viene evidenziato altresì che l'eccedenza di FST è appunto stoccata presso il sito di Pantano di Acerra in attesa che il Termovalorizzatore (TMV) riavvii la terza linea, attualmente in manutenzione, e smaltisca il quantitativo stoccato (circa 26.000 ton);
- b. per ottemperare ai decreti del TAR Lazio inerenti l'ordinanza 7/2011, il 25/08, l'AGC 21, con nota n. 0641168, ha disposto rilievi plano-altimetrici da effettuarsi a cura di ASTIR, in data 26/8;
- c. non è stato possibile effettuare detti rilievi a causa di difficoltà comunicate dalla Provincia di Avellino con nota n. 5523e da Irpiniamambiente con nota 9126 entrambe del 25/8;

RILEVATO, altresì, che

- a. la Società provinciale S.A.P.N.A S.p.a. con nota n. 11458 dell'11 agosto 2011 ha comunicato che i conferimenti presso l'impianto di destinazione finale di cui alla nota della Regione Liguria 11459/2011 di cui al punto e) del DATO ATTO, non potranno avere inizio prima di una settimana del primo viaggio di prova, ovvero intorno al 29 agosto, per la prescritta preventiva caratterizzazione del rifiuto da conferire;

Giunta Regionale della Campania

- b. la suddetta Società provinciale, a fronte del sollecito inoltrato dall'A.G.C. 21, con nota n. 0628293 del 12/08, per conoscere lo stato della procedura di dissequestro della discarica di Chiaiano ha comunicato, con nota n. 1365 del 12/08, che sono ancora in corso le attività di indagine disposte dall'A.G., che solo al completamento delle stesse, sarà possibile procedere alla richiesta di dissequestro della porzione della discarica di Chiaiano interessata e che in ogni caso, a seguito di tale dispositivo – prima di ogni ripresa dei conferimenti, si dovrà procedere alla rilavorazione degli argini afferenti le aree oggetto di verifica;
- c. la suddetta Società provinciale S.A.P.N.A, con nota 1382 del 23/08/2011, ha comunicato il persistere della situazione di criticità del ciclo di gestione dei rifiuti della Provincia di Napoli, informando che in data 19/08/2011 sono state esaurite le quantità di RSU conferibili presso la discarica di Scarpino (GE) in base all'accordo con la Regione Liguria e che in data 16/08/2011 sono stati effettuati i viaggi di prova propedeutici allo smaltimento presso la discarica di Scarpino (GE) aventi codice CER 19.12.12 (FUT) e 19.05.01. (Frazione Umida Tritovagliata Biostabilizzata) ma che per l'avvio dei conferimenti si è in attesa del perfezionamento delle procedure di omologa che non si concluderanno prima del 29/08. Per quanto concerne i conferimenti fuori regione, ha rappresentato che in data 22/08 sono state esaurite anche le quantità previste dall'accordo con la Regione Toscana per il conferimento di rifiuti aventi codice 19.12.12 (FUT) presso la discarica di Piccioli (PI). Restano pertanto attivi i soli conferimenti presso l'impianto di Ostellato (FE) e la discarica di Rosignano Marittimo (LI) e tale condizione comporta una drastica riduzione della capacità degli impianti STIR di Giugliano e Tufino. Chiedeva infine di mantenere gli smaltimenti nelle discariche delle altre province campane al fine di garantire la funzionalità degli STIR della Provincia di Napoli ed evitare accumuli nelle strade;
- d. la medesima Società provinciale, con nota n. 1383 del 23/08 ha rappresentato che:
- relativamente alla discarica di Chiaiano è ancora vigente il sequestro da parte del Tribunale di Napoli di parte dell'area della discarica, pertanto rimangono invariate le ridotte quantità di rifiuti conferibili quotidianamente (circa 50-60 ton/d);
 - relativamente alla discarica di Terzigno, l'ulteriore abbancamento di rifiuti ha comportato un incremento della pendenza della rampa di accesso all'area di scarico, che pertanto rende maggiormente impraticabile la viabilità per gli automezzi che trasportano la FUT (codice CER 19.12.12);
- e. la Società Provinciale Ecoambiente S.p.a. di Salerno con nota n. 213 dell'11 agosto 2011 ha comunicato che per effetto dell'ordinanza del Presidente della provincia di Salerno n. 3 del 9.8.2011, che ha autorizzato lo stoccaggio della F.U.T. in uscita dallo STIR di Battipaglia, presso il sito di Giffoni Valle Piana in località Sardone, con capienza complessiva per 4000 ton sarà garantito il regolare conferimento dei comuni della provincia di Salerno solo fino al 13 agosto 2011, essendo già ivi stoccate 2500 ton;
- f. la medesima società, con nota n. SA/OUT/2010/726, pervenuta il 23 agosto 2011, ha trasmesso la cronologia delle vicende e delle attività relative al completamento della discarica di Macchia Soprana, da cui si riscontra che l'impianto non è a tutt'oggi coltivabile, per cui permane la situazione di non autosufficienza della provincia di Salerno;
- g. gli uffici regionali competenti, su disposizione della Presidenza della Giunta regionale hanno attivato un monitoraggio periodico sull'attuazione delle direttive di cui al punto f) delle premesse, dal quale risulta che diversi Comuni delle province di Napoli e Salerno hanno emanato ordinanze contingibili ed urgenti ex art.191 d.lgs. n. 152/2006 che, tra l'altro, hanno consentito la realizzazione e la immediata disponibilità, distribuiti sui rispettivi territori, di ulteriori siti di

Giunta Regionale della Campania

stoccaggio provvisori dei rifiuti, che pur fornendo, nell'immediato, un limitato contributo a fronteggiare le situazioni di criticità, non hanno potuto incidere in maniera strutturale; inoltre i rifiuti provvisoriamente stoccati devono essere evacuati in tempi brevi;

- h. con atto n. 402 del 4.8.2011, la Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10, comma 5, della L.R. n.4 del 28.3.2007, ha deliberato: “di confermare la effettiva ricorrenza delle fondate e comprovate ragioni oggettive per le quali le Province di Napoli e Salerno non garantiscono il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza”

RILEVATO, inoltre,

a. che ai fini del superamento della situazione di criticità, tuttora perdurante, sono stati avviati gli interventi e le iniziative, oltre a quelli fin qui riferiti, volti ad addivenire ad una gestione dei rifiuti improntata a criteri di ordinarietà, nelle menzionate province di Salerno e di Napoli, come si rileva anche dagli atti e dal verbale di cui alla riunione del 09/08/2011, di seguito sommariamente elencate:

1. avvenuto affidamento definitivo dei lavori di costruzione del termovalorizzatore di Salerno;
2. istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento con ARPAC ed ASL quale supporto ai sindaci della provincia di Salerno nella ricerca e realizzazione dei siti di stoccaggio provvisorio della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani per superare i periodi di mancata lavorazione nello STIR di Battipaglia;
3. attivazione di un coordinamento tra la Polizia locale e la Questura di Salerno con il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste per le azioni di verifica e controllo del territorio, con particolare riferimento ai Comuni costieri interessati dall'incremento di abitanti per motivi turistici;
4. effettuazione di uno studio preliminare condotto dalla Provincia e dalla Università di Salerno per la individuazione dei siti idonei ad ospitare discariche comprensoriali, ovvero d'ambito (5 ambiti) da porre a disposizione del Commissario nominato dal Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 159 del 25.7.2011 per l'individuazione e realizzazione di uno o più siti da destinare a discarica nella provincia di Salerno;
5. sottoscrizione da parte del Comune e della Provincia di Napoli di un protocollo di intesa con il quale si dà mandato alle società partecipate SAPNA ed ASIA, di avviare le procedure per il trasferimento all'estero di rifiuti tal quali presumibilmente a partire dal prossimo mese di settembre;
6. predisposizione di progetti preliminari sui siti individuati dal *Commissario Straordinario, per l'individuazione e la realizzazione di uno o più siti da destinare a discariche nella provincia di Napoli*, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 23/03/2011;
7. indizione della procedura di gara per l'individuazione del concessionario della costruzione e gestione del digestore di Tufino da parte del *Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure per la realizzazione presso gli impianti STIR di Giugliano e di Tufino di impianti di digestione anaerobica*, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 14/04/2011;
8. indizione della gara per l'individuazione del concessionario della realizzazione e gestione dell'opera da parte del *Commissario Straordinario per la realizzazione dell'impianto termovalorizzatore di Napoli*, nominato con decreto del presidente della Regione n. 44 del 23/02/2011;

Giunta Regionale della Campania

9. approvazione, con delibera n.426 del 4.8.2011, della Giunta Regionale, del Disciplinare tecnico per l'utilizzo del *biostabilizzato* ottenuto dal processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti;
10. sottoscrizione, il 29/07/2011, di un protocollo d'intesa tra il MATTM, Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli, finalizzato ad un corretto ciclo di rifiuti nella provincia di Napoli, che prevede azioni ed interventi mirati alla realizzazione della necessaria impiantistica;

DATO ATTO

che le discariche di San Tammaro (CE) e Savignano Irpino (AV) sono regolarmente autorizzate allo smaltimento del rifiuto tritovagliato F.U.T. CER 19.12.12. con Ordinanze del Capo della Missione Siti e Impianti di cui all'O.P.C.M. 3705/2008, rispettivamente, n. 288 e n. 292, tutte in data 31.12.2009;

CONSIDERATO che

- a. le quantità trasferite e trasferibili in base agli accordi ad oggi stipulati con le suindicate Regioni sono, tuttora, assolutamente insufficienti a garantire il completamento del recupero dei rifiuti ancora stazionati nelle strade della Provincia di Napoli e di Salerno, nonché l'efficace smaltimento della produzione quotidiana delle due province;
- b. che il 31 agosto 2011 viene a scadere il termine di 60 giorni per la conversione in legge del D.L. 1.7.2011 n. 94;

RITENUTO

- a. per la situazione eccezionale determinatasi a causa della impossibilità tuttora riscontrata dalle Amministrazioni provinciali di Napoli e Salerno e dalle rispettive Società provinciali, di conferire nei prossimi giorni rifiuti presso i propri impianti, nonché presso quelli delle Regioni con le quali sono stati sottoscritti gli accordi, in quantità tali da assicurare l'autosufficienza del ciclo, sussistere l'urgente e indifferibile necessità di scongiurare l'accumulo in quantità non controllabili dei rifiuti urbani nei centri urbani delle predette due province - nei quali sono ancora giacenti quantità di rifiuti non ritirati, con pericoli gravi per l'igiene e la salute dei cittadini, tenuto anche conto delle elevate temperature in atto;
- b. che, pertanto, occorre assumere ulteriori, immediati provvedimenti, atti a garantire nei prossimi giorni il regolare conferimento dei rifiuti da parte dei Comuni della provincia di Napoli e della provincia di Salerno, nelle quantità assolutamente indispensabili e per il tempo strettamente necessario al superamento della detta situazione;
- c. che, peraltro, occorre fare salvi gli accordi in essere, tuttora vigenti, pur dando corso agli stessi con riferimento ai quantitativi come di seguito indicati, tenendo conto di quanto DATO ATTO altresì, in relazione alla corrispondenza intercorsa con le province o le società provinciali di Benevento e di Avellino;
- d. che dagli elementi acquisiti emerge, infatti, la attuale perdurante non autosufficienza del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito delle province di Napoli e di Salerno e, pertanto, sussistono le condizioni per disporre le misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali, ai sensi del predetto art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 196/2010, per il tempo strettamente necessario al superamento della grave situazione di criticità in atto, nelle more

Giunta Regionale della Campania

dell'acquisizione di eventuali ulteriori assensi da parte delle altre regioni interpellate, ovvero della urgente definizione del quadro normativo in materia di classificazione della frazione umida tritovagliata in relazione alla citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 3073/2011 e le previsioni recate dal D.L. n. 94/2011, la cui vigenza verrà a cessare in caso di mancata conversione in legge entro il 31 agosto p.v. tenendo, a tal fine conto dei tempi tecnici necessari per la riattivazione dei rapporti contrattuali tra le società provinciali e gli impianti autorizzati di destinazione, nonché, infine, dell'attivazione concreta delle iniziative, tra quelle avviate e come innanzi descritte, al cui completamento si può pervenire in tempi ragionevolmente brevi;

- e. che risulta necessario preservare l'interesse primario della tutela della salute pubblica e della salubrità dell'ambiente;
- f. che, inoltre, l'urgenza e l'indifferibilità delle misure da assumere, pena il rapido aggravamento della già critica situazione in atto, non consente di provvedere altrimenti, atteso che, come si rileva da quanto nelle premesse descritto, sono già stati posti in essere tutti gli strumenti ordinariamente apprestati dall'ordinamento giuridico vigente, per garantire le condizioni essenziali di regolarità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle province di Napoli e di Salerno;
- g. che si rende, pertanto, indifferibile disporre il conferimento della frazione umida tritovagliata proveniente dagli STIR della provincia di Napoli e di Salerno, nelle quantità assolutamente indispensabili per garantire le condizioni essenziali per la tutela della salute e della igiene pubblica, tenute presenti le rispettive attuali capacità, negli impianti di seguito indicati, che risultano già in possesso delle autorizzazioni prescritte dal vigente ordinamento giuridico:
 - Savignano Irpino: 50 ton/die in media di di F.U.T.(frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12) provenienti dallo STIR di Battipaglia;
 - San Tammaro: 300 ton/die in media di F.U.T. (frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12 e/o Codice CER 19.05.01) provenienti, per 250 t/die dagli STIR della provincia di Napoli e per 50 ton/die dallo STIR di Battipaglia;
- h. che è necessario inoltre confermare il conferimento di parte dei rifiuti raccolti nei Comuni della provincia di Napoli presso gli STIR delle province limitrofe, nei quantitativi di seguito indicati, tenuto conto di quanto precisato nel precedente punto c.;
- Pianodardine (AV) 150 tonn./giorno in media provenienti dalla Provincia di Napoli;
- Casalduni (BN) 100 tonn./giorno in media provenienti dalla Provincia di Napoli;
- S.M. Capua Vetere (CE) 300 tonn./giorno in media proveniente dalla Provincia di Napoli;

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti in ambito sovra provinciale e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi contro interessati i quali sono tenuti – come invitati dai competenti uffici regionali con nota 624111 del 10.8.2011– al puntuale rispetto degli obblighi negoziali;

VISTI

- l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 1, nonché l'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006;
- il D.L. 1.7.2011, n 94;
- l'O.P.G.R.C. n. 2 del 08/07/2011;

Giunta Regionale della Campania

- l'O.P.G.R.C. n. 3 del 14/07/2011;
- l'O.P.G.R.C. n. 4 del 15/07/2011;
- la D.G.R. 402 del 04/08/2011;
- la D.G.R. n. 426 del 4.8.2011;
- l'O.P.G.R.C. n. 5 del 30/07/2011;
- l'O.P.G.R.C. n. 7 del 12/08/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

ORDINA

- che le Società provinciali SAP.NA e Ecoambiente Salerno conferiscano la frazione umida tritovagliata prodotta nei propri STIR, presso le discariche di Savignano Irpino e San Tammaro, con decorrenza immediata, fino alle ore 24.00 del 6 settembre 2011, presso le seguenti discariche e per le quantità a fianco indicate:
 - Savignano Irpino: 50 ton/die in media di di F.U.T.(frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12) provenienti dallo STIR di Battipaglia;
 - San Tammaro: 300 ton/die in media di F.U.T. (frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12 e/o Codice CER 19.05.01) provenienti, per 250 t/die dagli STIR della provincia di Napoli e per 50 ton/die dallo STIR di Battipaglia;
- che vengano confermati i conferimenti di rifiuti non trattati, provenienti dalla provincia di Napoli, in attuazione degli accordi in essere, presso gli STIR sottoindicati e nei quantitativi a margine precisati:
 - Pianodardine (AV) 150 tonn./giorno in media provenienti dalla Provincia di Napoli;
 - Casalduni (BN) 100 tonn./giorno in media provenienti dalla Provincia di Napoli;
 - S.M. Capua V. (CE) 300 tonn./giorno in media proveniente dalla Provincia di Napoli;
- che le società Irpiniambiente, SAMTE e GISEC si attengano al presente provvedimento, ciascuna per quanto di propria competenza.

Oltre che a tutti i soggetti destinatari indicati nel dispositivo, la presente ordinanza viene trasmessa:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
al Ministero della Salute;
al Ministero delle Attività Produttive;
alle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
ai Sigg. Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Caldoro